

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

IL Responsabile dell'Area Patrimonio

In attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 21 novembre 2009
esecutiva.

Rende Noto

Che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria relativa alle domande presentate dai partecipanti al presente bando al fine dell'assegnazione in locazione semplice a canone concordato di alloggi disponibili all'interno del territorio del Comune di Montalcino.

ART. 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) - Può partecipare al seguente concorso:

chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno rinnovato, anche annualmente, per almeno un biennio consecutivo e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (copia della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno da allegare alla domanda);

- a) chi abbia residenza anagrafica nel Comune di Montalcino.
- b) chi presti la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Montalcino anche se non residente;
- c) chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio "adeguato" alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, ovvero l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia uguale o superiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Numero componenti del nucleo familiare	Limite superficie dell'alloggio
1	30 mq.
2	45 mq.
3	55 mq.
4	65 mq.
5	75 mq.
Numero componenti del nucleo familiare	Limite superficie dell'alloggio

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

6 ed oltre	95 mq.
-------------------	---------------

- d) chi non abbia, nel proprio nucleo familiare, componenti che siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio "adeguato" alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o, ovvero l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia uguale o superiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Numero componenti del nucleo familiare	Limite superficie dell'alloggio
1	30 mq.
2	45 mq.
3	55 mq.
4	65 mq.
5	75 mq.
6 ed oltre	95 mq.

- g) chi non sia titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, la cui rendita catastale sia superiore ai valori indicati nella seguente tabella (i limiti indicati si ottengono moltiplicando l'importo di €. 82,63, quale tariffa catastale a vano della categoria A3 del Comune di Montalcino, per un numero di vani convenzionali stabilito, a seconda della composizione del nucleo familiare richiedente, dalla Tabella A, lettera d) della L.R.T. n. 96/1996):

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali convenzionali	Limite valore catastale dell'alloggio
1	3	247,89
2	4	330,52
3	4,5	371,83
4	5	413,15
5	6	495,78
6 ed oltre	7	578,41

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, la rendita catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui sopra, è convenzionalmente ridotta della metà;

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

- h) chi non abbia, nel proprio nucleo familiare, componenti che siano titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, la cui rendita catastale sia superiore ai valori indicati nella seguente tabella (i limiti indicati si ottengono moltiplicando l'importo di €.82,63, quale tariffa catastale a vano della categoria A3 del Comune di Montalcino, per un numero di vani convenzionali stabilito, a seconda della composizione del nucleo familiare richiedente, dalla Tabella A, lettera d) della L.R.T. n. 96/1996):

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali convenzionali	Limite catastale dell'alloggio valore
1	3	247,89
2	4	330,52
3	4,5	371,83
4	5	413,15
5	6	495,78
6 ed oltre	7	578,41

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, la rendita catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui sopra, è convenzionalmente ridotta della metà;

- i) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. e di altri alloggi pubblici cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
- l) chi non abbia, nel proprio nucleo familiare, componenti che abbiano ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. e di altri alloggi pubblici cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
- m) chi non abbia presentato in precedenza analoga domanda per l'assegnazione di alloggi a canone concordato nei Comuni confinanti con il Comune di Montalcino, salvo revocare per iscritto, prima della scadenza del presente Bando, la domanda presentata nei Comuni di cui sopra (alla domanda dovrà essere allegata copia della comunicazione di revoca, debitamente protocollata, presentata al Comune interessato);
- n) chi non abbia, nel proprio nucleo familiare, componenti che abbiano presentato in precedenza analoga domanda per l'assegnazione di alloggi a canone concordato nei Comuni confinanti con il Comune di Montalcino, salvo revocare per iscritto, prima della scadenza del presente Bando, la domanda presentata nei Comuni di cui sopra (alla domanda dovrà essere allegata copia della comunicazione di revoca, debitamente protocollata, presentata al Comune interessato);
- o) chi fruisca di un reddito complessivo reale del nucleo familiare non inferiore ad **Euro 14.120,00** e non superiore ad **Euro 38.734,27**;

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

Ai fini del presente paragrafo per reddito complessivo reale del nucleo familiare deve intendersi quello relativo ai redditi percepiti nell'anno 2008 (dichiarazione dei redditi dell'anno 2009), quali risultano dalla dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi

Nel caso di nuclei familiari non ancora formatosi alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo reale è costituito dalla somma dei redditi, come sopra indicati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

- p) chi sia in possesso di certificazione ISE/ISEE rilasciata da un CAAF od altro soggetto autorizzato, non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto il reddito relativo all'anno 2008 del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa e dalla quale risulti un valore ISEE, calcolato ai sensi del D.L. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore ad Euro 23.000,00;

Coloro che ancora non abbiano costituito un nucleo familiare, ma che intendano farlo entro un anno dalla data del bando, sono tenuti ad allegare, alla domanda di partecipazione al bando, tutta la documentazione necessaria al calcolo ISE/ISEE. Sono equiparati a questa condizione le coppie o nuclei familiari conviventi con altri nuclei familiari e che intendano costituire un proprio nucleo separato da quello con cui convivono.

B) Per nucleo familiare si intende:

- Quello composto da una persona singola.
- La famiglia costituita dai coniugi, dai conviventi more uxorio o unioni di fatto, (da certificare tramite residenza anagrafica in comune) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge vigenti.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Possono altresì partecipare in maniera autonoma al Bando di concorso:

- le coppie di futura formazione, purché il matrimonio o la stabile convivenza si concretizzino entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando stesso;
- le coppie sposate o conviventi more uxorio (più eventuali figli a carico) anche se anagraficamente inserite in altro nucleo familiare;
- nuclei monogenitoriali con figli conviventi a carico anche se anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare;

Può partecipare al presente Bando di Concorso anche il nucleo familiare residente in alloggi di proprietà comunale o nella disponibilità del

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

Comune posti nel Comune di Montalcino, purchè in regola con le disposizioni vigenti in materia;

- C) - I requisiti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4 per il provvedimento esecutivo di sfratto, la sentenza passata in giudicato o il provvedimento di separazione omologato dal tribunale che prevedano l'obbligo di rilascio dell'alloggio e l'ordinanza di sgombero, debbono essere posseduti da parte del richiedente e, ove previsto, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto di locazione.

ART. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1, lett. "A" del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. "B", ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE

A) DICHIARAZIONI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE:

A1) dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalle quali risultino:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno
- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno, rinnovato anche annualmente, per almeno un biennio consecutivo e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- residenza o attività lavorativa nel Comune di Montalcino;
- composizione del nucleo familiare, alla data del bando, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1, lettere e),f),g),h),i),l), m) ed n) del presente bando;
- reddito complessivo reale del nucleo familiare percepito nell'anno 2008 (dichiarazione dei redditi 2009).

B) DICHIARAZIONI NECESSARIE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

B1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati alla lett. B) dell'art. 1 del presente bando;

B2) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o che la sua costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando;

B3) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la data di inizio della residenza nel Comune di Montalcino.

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'AMMISSIONE DELLA DOMANDA E PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- C1) certificato da parte dell'Autorità competente (A.S.L.) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età superiore al 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- C2) certificato da parte dell'Autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art.2, comma 2 della L. 30/03/1971, n.118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- C3) copia del provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza contrattuale la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;
- C4) copia della convalida del giudice del provvedimento esecutivo di sfratto;
- C5) copia del contratto di locazione riferito al provvedimento di sfratto;
Con riferimento ai precedenti punti C3), C4) e C5) si precisa che non danno diritto all'attribuzione del punteggio contratti di comodato, mentre per le Licenze di finita locazione il punteggio verrà attribuito solo se la data di scadenza del contratto di affitto è antecedente al termine previsto per la presentazione dei ricorsi;
- C6) copia del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale (o sentenza passata in giudicato) con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- C7) copia dell'ordinanza di sgombero;
- C8) certificazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda, relativa ai redditi percepiti nel 2008 e redatta e calcolata ai sensi del D.L. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni **(per i nuclei familiari già formatisi o non inseriti, alla data del bando, in altri nuclei familiari).**
- C9) documentazione necessaria al calcolo ISE/ISEE **(per i nuclei familiari di futura formazione o inseriti, alla data del bando, in altri nuclei familiari).**
- C10) certificazione attestante la superficie utile abitabile e relativa certificazione catastale degli alloggi posseduti nel Comune di Montalcino o Comuni confinanti.
- C11) certificazione catastale relativa agli immobili posseduti in qualsiasi altro Comune del territorio italiano al di fuori del Comune di Montalcino e Comuni confinanti.
- C12) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.
- C12) fotocopia di un documento valido del richiedente.

ART. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Il Comune entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e, se del caso, richiedendo specifica documentazione ad integrazione o verifica della domanda.

Entro i 15 giorni successivi provvede, mediante l'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione Comunale, all'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda secondo le disposizioni del presente bando ed all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima,

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione nominata dall'Amministrazione Comunale le opposizioni presentate, corredate dalla eventuale documentazione allegata alle stesse.

Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Sono valutabili il provvedimento esecutivo di sfratto, la sentenza passata in giudicato o il provvedimento di separazione omologato dal tribunale che prevedano l'obbligo di rilascio dell'alloggio e l'ordinanza di sgombero, intervenuti dopo la data di pubblicazione del bando e prima della decorrenza del termine ultimo stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria, che possono essere presentati ad integrazione della domanda, nei trenta giorni utili a proporre ricorso.

Entro lo stesso termine (30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti relativi alle opposizioni) la Commissione formula la graduatoria definitiva.

A parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare con reddito reale inferiore. In caso di ulteriore parità la Commissione Comunale effettuerà apposito sorteggio.

ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per 3 anni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione o fino a quando, nel triennio di validità, non venga sostituita mediante l'emanazione di apposito Bando di Concorso.

In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare alla data del decesso.

Nel periodo di validità della graduatoria tutti gli alloggi da destinare a canone concordato che si renderanno disponibili, saranno assegnati in locazione secondo l'ordine previsto dalla graduatoria definitiva stessa e con le modalità previste nel successivo art. 7 del presente bando di concorso.

ART. 6 – PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

a-1) valore ISEE, calcolato ai sensi del D.L. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

- compreso tra Euro 0,00 ed Euro 8.700,00: **punti 3;**
- compreso tra Euro 8.700,01 ed Euro 13.700,00: **punti 2;**
- compreso tra Euro 13.700,01 ed Euro 18.700,00: **punti 1;**
- compreso tra Euro 18.700,01 ed Euro 23.000,00: **punti 0;**

a-2) richiedente che abbia la residenza nel Comune di Montalcino o in uno dei Comuni confinanti:

- Residente da 0 a tre anni **punti 0**
- Residente da 3 anni e un giorno a 7 anni **punti 1**
- Residente da 7 anni e un giorno a 10 anni **punti 3**
- Oltre 10 anni **punti 5**

a-2 bis) richiedente che svolga, da almeno due anni consecutivi, la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Montalcino: **punti 1;**

I punteggi relativi alle lettere a-2) e a-2 bis) non sono fra loro cumulabili;

a -3) nucleo familiare del richiedente dove siano presenti uno o più componenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando:

punti 1;

a -4) nucleo familiare del richiedente composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni:

punti 2;

I punteggi relativi alle lettere a-3) e a-4) non sono fra loro cumulabili;

a-5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

punti 2;

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del Bando. Coloro che richiedono tale punteggio e che ancora non abbiano costituito un nucleo familiare, ma che intendano farlo entro un anno dalla data del bando, sono tenuti ad allegare, alla domanda di partecipazione al bando, tutta la documentazione necessaria al calcolo ISE/ISEE pena la non attribuzione del punteggio stesso. Sono equiparati a questa condizione le coppie o nuclei familiari conviventi con altri nuclei familiari e che intendano costituire un proprio nucleo separato da quello con cui convivono.

a-6) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato delle autorità competente:

- superiore a 2/3:
- pari al 100%:

punti 1;

punti 2;

nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente comma si attribuiscono comunque punti 2

a-6 bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge 30/03/1971, n. 118 alla data della pubblicazione del bando:

punti 2;

a-7) nucleo monogenitoriale con figli minori conviventi a carico alla data di pubblicazione del bando:

punti 3;

a-7 bis) nucleo monogenitoriale con figli conviventi a carico di età non superiore a 26 anni:

punti 2;

b) condizioni oggettive:

b-1) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di :

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata relativo a contratto di locazione regolarmente registrato, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Non danno diritto all'attribuzione del punteggio contratti di comodato, mentre per le Licenze di finita locazione il punteggio verrà attribuito solo se la data di scadenza del contratto di affitto è antecedente al termine previsto per la presentazione dei ricorsi;
- Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale (o sentenza passata in giudicato) con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- Ordinanza di sgombero:

Punti 4

ART. 7 – CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, CANONE DI LOCAZIONE E SUCCESSIVA VERIFICA REQUISITI.

Gli alloggi verranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto della composizione del nucleo familiare al momento dell'assegnazione ed assumendo, come riferimento, quanto previsto dall'art. 13 della L.R.T. n. 96/1996.

Saranno ammesse assegnazioni in deroga allo standard abitativo di cui alla sopra citata Legge Regionale in relazione a specifiche condizioni del nucleo familiare da motivare con apposito provvedimento a cura dell'Amministrazione comunale .

Gli aventi diritto verranno convocati per la stipula del contratto di locazione dell'alloggio assegnato.

Nel caso in cui gli aventi diritto non si presentino per la stipula del contratto nel termine indicato nell'avviso, viene annullata l'assegnazione e contestualmente

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

vengono esclusi dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura degli assegnatari. Qualora, a seguito della stipula del contratto di locazione, il nucleo familiare non prenda possesso dell'alloggio entro il termine di 30 giorni, si procederà alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato in Euro 4,16 al mq./mese, da aggiornarsi annualmente in base alla variazione ISTAT, secondo quanto previsto dall'Accordo Territoriale Integrativo stipulato in data 22 dicembre 2005 fra il Comune di Siena, quale capofila del L.O.D.E. senese, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e Siena Casa S.p.A.

Gli alloggi disponibili per la locazione a canone concordato verranno assegnati con contratti di locazione della durata di anni 4, prevedendo che, alla scadenza del contratto, lo stesso venga prorogato di ulteriori 4 anni in base al disposto del già citato Accordo Territoriale Integrativo stipulato in applicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 luglio 2004 e vista la L. n. 431/1998.

Dopo i primi quattro anni di locazione è prevista la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda effettuare sull'alloggio le opere previste dall'art. 3 della L. n. 431/1998.

Sono previste verifiche periodiche dei requisiti fissati per l'assegnazione, che dovranno sempre permanere durante il rapporto di locazione, con l'eccezione del requisito reddituale, il cui limite, per la permanenza negli alloggi, verrà aumentato del 50% rispetto a quello previsto per l'accesso e aggiornato annualmente in base alla variazione ISTAT.

Dette verifiche saranno effettuate entro sei mesi dalla data di decorrenza della eventuale proroga quadriennale del primo contratto e ripetute ogni 4 anni entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto in essere.

A seguito delle succitate verifiche, qualora i nuclei familiari assegnatari non risultassero in possesso dei requisiti previsti per l'accesso o del requisito reddituale fissato per la permanenza negli alloggi, il contratto di locazione verrà disdettato di diritto, provvedendosi contestualmente a citazione di fronte al giudice competente per la convalida di finita locazione secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui dalle verifiche emerga la presenza dei requisiti sopra citati il contratto verrà rinnovato per ulteriori anni 4 alle stesse condizioni previste nel presente articolo.

In caso di decesso dell'assegnatario, per la successione nel contratto, si farà riferimento alla normativa vigente a quel momento.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Gli obblighi degli assegnatari degli alloggi sono:

- occupare direttamente e permanentemente l'alloggio con il proprio nucleo familiare con finalità esclusivamente abitative;
- non sublocare l'alloggio né cedere lo stesso, anche parzialmente, in comodato.

Il mancato rispetto di tali obblighi, riportati nel contratto di locazione, comporterà l'immediata risoluzione del contratto stesso per inadempimento.

L'Amministrazione comunale provvederà ad idonei controlli per la verifica del rispetto degli obblighi di cui sopra.

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

ART. 9 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data della pubblicazione del bando, e quindi non oltre il 15/03/2010

ART. 10 – MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno escluse da Bando senza possibilità di poter essere riammesse nei seguenti casi:

- a) - domande che, a seguito di controlli eseguiti dal Comune di Montalcino, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- b) – domande prive della copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
- c) – domande pervenute per posta prive della firma di sottoscrizione e/o della copia di un valido documento di identità del richiedente.

ART. 11 – CONTROLLI SUCCESSIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed in occasione delle eventuali proroghe e/o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dati dichiarati.

Nei casi di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

Inoltre procederà alla cancellazione del nominativo dalla graduatoria definitiva o, nel caso di assegnazione dell'alloggio già effettuata, alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione immediata del contratto di locazione.

ART.12– DISTRIBUZIONE - RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui modelli appositamente predisposti dal Comune di Montalcino.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Montalcino presso l'**Ufficio Tecnico** Area Lavori Pubblici e Patrimonio, aperto al pubblico nei giorni di Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o mercoledì e venerdì mattina dalla ore 10,00 alle ore 13,00 oppure potranno essere scaricati dal sito internet del Comune – www.comunedimontalcino.it

Le domande relative al presente bando di concorso debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune o essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R.

Qualora il partecipante preferisca inoltrarla per posta, dovrà spedire la domanda al seguente indirizzo: **“Comune di Montalcino Piazza Cavour n. 13 – 53024 Montalcino**

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

(SI)", riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente art. 9.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Montalcino li 15/01/2010

Il Responsabile dell'Area LL.PP. Patrimonio
(Geom. Alessandro Faneschi)

COMUNE DI MONTALCINO

(ALBO PRETORIO)

Circoscrizione N. 9

sottoscritto Messo Comunale certifica che il
presente BAHRO ... è stato affisso
all'Albo Pretorio di questo Comune.

del 15/01/2010 al 15/03/2010
MONTALCINO, Li 15/01/2010

IL MESSO COMUNALE

